iti e Prestiti, **Dott. Filippo Berneri** AC Group, **Avv.** e Associati, **Avv. Silvia Colombo** Studio Legale **io** Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Milano, **Prof. Avv. Emanuele Fisicaro** Università Consulenza, **Dott. Michele Pisani** Gruppo Banca **rgio Salerno*** Guardia di Finanza, **Avv. Raffaele** & Partners, **Prof. Avv. Maurizio Sciuto** Università dvisory, **Avv. Fabrizio Vedana** Unione Fiduciaria

a l'Amministrazione di appartenenza

oro nelle società
uovo Testo Unico

ti, Prof. Avv. Arturo Maresca Sapienza Università Sapienza Università di Roma, **Prof. Avv. Giam-co Rossi** Dipartimento della Funzione Pubblica, JC Carlo Cattaneo, **Dott. Vincenzo Testa** Presi-

che in videoconferenza e potranno essere seguiti da let con connessione internet.

• info@paradigma.it

croimprese e piccole e medie imprese ha già indicato nell'istanza i metodi e i criteri di calcolo proposti al fine di determinare il reddito o la plusvalenza di cessione dell'IP. Per tali imprese potrà essere utile preparare documentazione che fornisca ulteriori dettagli e spiegazioni delle **analisi già inserite nelle istanze**. Ad esempio, oltre alla documentazione di carattere contabile quale bilancio d'esercizio, bilancio di verifica e mastrini relativi ai beni immateriali e ai costi di ricerca e sviluppo potrà essere utile raccogliere i dettagli delle analisi finanziarie condotte come prospetti di segregazione del conto economico per IP o gruppi di IP complementari, determinazione delle relative chiavi di allocazione e prospetti di calcolo e allocazione delle variazioni fi-

chiederà la predisposizione di prospetti e analisi a supporto di quanto sarà discusso con l'Agenzia. Per esempio potrà essere utile predisporre analisi di benchmarking al fine di quantificare le royalties implicite dell'IP, in applicazione del metodo Cup, piuttosto che analisi finanziarie di determinazione dell'extra profitto dell'IP, in applicazione del profit split.

Sarà necessario per tutte le imprese (anche quelle che ancora non hanno aderito al regime ma potrebbero farlo in futuro) implementare il tracking and tracing di costi e ricavi per singolo IP. Ciò al fine di quantificare il rapporto nexus che dal 2018 dovrà essere calcolato separatamente per ciascun bene immateriale sulla base dei costi cumulativi sostenuti a partire dal 2015.

per gli anni rimanenti di validità dell'opzione sarà necessario attendere la conclusione dell'accordo.

I tempi per l'opzione

C'è inoltre ancora tempo per esercitare tardivamente l'opzione per il regime. Sarà necessario mandare la comunicazione telematica entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 settembre 2016 per i soggetti solare, e versare la sanzione ridotta di 250 euro. La possibilità è aperta a tutti i contribuenti che non hanno l'obbligo di ruling con l'Agenzia. In caso di ruling obbligatorio è invece necessario avere inviato l'istanza entro la fine del periodo d'imposta per il quale si vuole esercitare l'opzione.

G.Alb.
Mas.Be.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL FISCO
Focus su accertamento, lotta all'evasione e obblighi fiscali

Nell'edizione online oggi:
un'analisi di **Andrea Carinci** sulla lotta all'evasione;
un articolo di **Emilio de Santis** sugli avvisi di accertamento a mezzo posta;
un articolo di **Savina Morina** e **Tonino Morina** sull'assenza obblighi fiscali per i collezionisti

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Riscossione. Chance estesa ai ruoli notificati entro il 31 dicembre 2015

Crediti Pa compensabili con le cartelle

Salvina Morina
Tonino Morina

Nuovo termine per la **compensazione** dei debiti a ruolo con i crediti vantati nei confronti della **pubblica amministrazione**. Imprese e professionisti potranno compensare nel 2016 i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo. Compensazione che sarà possibile per le cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 161 del 12 luglio il decreto dell'Economia del 27 giugno 2016 che fissa le modalità di compensazione, per l'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pa. L'articolo 1 del decreto, che è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta, stabilisce che le disposizioni previste dal decreto del ministro dell'Economia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per il 2016. I contribuenti potranno perciò compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Questa speciale compensazione è disciplinata dall'articolo 28 quater del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973. L'articolo dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A questo fine le certificazioni dei crediti che recano la data prevista per il pagamento sono usate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Nei casi in cui la pubblica amministrazione non versa all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione, entro 60 giorni dal termine indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell'Interno e dell'Economia e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA